

CONTRATTO D'APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3
ACCELERATORI LINEARI, DEI SISTEMI ARIA ED ECLIPSE DI
PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO PER UN
PERIODO DI 36 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI 6
MESI.**

CIG:9328211B3A

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (art. 1341 C.C.)

Con la presente scrittura privata tra:

l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., (di seguito anche solo "Istituto") con sede legale in Padova, via Gattamelata 64, rappresentato dalla Dott.ssa [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], (Cod. Fisc. [REDACTED]), la quale interviene nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, giusta delega prot. 19683 del 14/10/2021 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto.

e

Varian Medical Systems Italia S.p.a. (di seguito anche solo "Appaltatore"), con sede legale in Segrate (MI), Via San Bovio n. 3, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, numero REA MI-1579167- P.IVA 12739780158, in persona dell'Ing. Roberto Biscaldi, nato a [REDACTED] [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante, in virtù dei poteri a lui conferiti con atto di nomina del 18/02/2020, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società stessa.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 861 del 05/10/2022 il Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto ha disposto l'aggiudicazione del servizio di assistenza e manutenzione tecnica di n. 3 acceleratori lineari, dei sistemi Aria ed Eclipse di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi in favore della Ditta Varian Medical Systems Italia S.p.a.;
- nell'ambito della procedura Sintel ID 157184797, con comunicazione ID 160512995 l'Appaltatore ha trasmesso cauzione definitiva per un importo di € 69.600,00, mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 0947000000076751 emessa da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

Formano parte integrante ed interpretativa del presente Contratto gli elaborati ed i documenti di seguito riportati:

- Lettera di invito prot. nr. 13971 del 19/07/2022 con Allegati;
- DUVRI;
- Offerta della ditta prot.info. Sintel n. 1660060051586 comprensiva di tutta la documentazione presentata nell'ambito della procedura Sintel ID 157184797;
- Capitolato;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010 "Tracciabilità Flussi Finanziari".

I richiamati documenti sono depositati agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Istituto e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'Istituto Oncologico Veneto, come sopra rappresentato, affida la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione tecnica di n. 3 acceleratori lineari, dei sistemi Aria ed Eclipse di proprietà

dell'Istituto Oncologico Veneto alla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.a (P.IVA 12739780158) con sede legale in Segrate (MI), in Via San Bosio n. 3, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, numero REA MI-1579167.

Per le caratteristiche del servizio in parola si rimanda al Capitolato Speciale.

Art. 3 - Importo e durata contrattuale

L'importo contrattuale delle prestazioni oggetto del presente contratto per il periodo di 36 mesi decorrenti dal 01/01/2023, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ivi comprese quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale, è pari a € 1.740,000,00 Iva esclusa e risulta essere così composto:

<i>INVENTARIO</i>	<i>MODELLO</i>	<i>CENTRO DI COSTO</i>	<i>IMPORTO ANNUO (Iva esclusa)</i>	<i>IMPORTO 36 MESI (Iva esclusa)</i>
IOV0011499	TRUEBEAM STX, compreso di DITC, collimatore, sistema anticollisione, Sistema RPM, microfoni, sistema video sorveglianza	Radioterapia PD - 090500	€ 175.000,00	€ 525.000,00
IOV0010473	SW e HW ARIA – ECLIPSE per pianificazione contornamento	Radioterapia PD - 090500	€ 75.000,00	€ 225.000,00
008888	CLINAC UNIQUE compreso di DITC, collimatore, sistema anticollisione, Sistema RPM,	Radioterapia PD - 090503	€ 120.000,00	€360.000,00
IOV0011572	TRUEBEAM STX, compreso di DITC, collimatore, sistema anticollisione, Sistema RPM, microfoni, sistema video sorveglianza	Radioterapia Schiavonia	€ 175.000,00	€ 525.000,00
	SW e HW ARIA – ECLIPSE per pianificazione contornamento	Radioterapia Schiavonia	€ 35.000,00	€ 105.000,00

Totale servizio 36 mesi IVA 22% esclusa	€ 1.740000,00
--	----------------------

I costi della sicurezza derivanti da “interferenze” sono pari a € 25,82.

Art. 4 - Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di impegnarsi ad utilizzare il seguente conto corrente n. [REDACTED] dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti concernenti la fornitura in parola, aperto presso Banca [REDACTED] di Segrate (MI), IBAN [REDACTED] e che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nella Lettera di invito - Disciplinare di gara e allegati, nel Capitolato e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Aggiudicatario risponde pienamente dei danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato e nell'offerta, l'Aggiudicatario è tenuto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituto e previa autorizzazione dello stesso, a:

- eseguire la fornitura in oggetto nei termini e con le modalità previsti nei documenti che formano parte integrante del presente contratto, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso;
- comunicare con tempestività all'Istituto ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del contratto che possa compromettere il regolare svolgimento dell'attività clinica;
- riferire, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione e/o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, nella lettera di invito-Disciplinare negli allegati e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituto e previa autorizzazione dello stesso, a:

- comunicare con tempestività all'Istituto ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del contratto che possa compromettere il regolare svolgimento dell'attività clinica;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino

alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta Affidataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

L'Appaltatore si impegna e impegna i propri dipendenti e collaboratori ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito: www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e referente dell'Appaltatore

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal DEC, l'Ing. Sofia Panagiotakopoulou nominata con DDG n. 861 del 05/10/2022.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, si dovrà attenere a quanto disposto dagli artt. 101 e 111 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

L'Appaltatore ha comunicato per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali l'Ing. Alessandro Meani che interagirà con la Committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 7 - Subappalto e subaffidamenti

L'affidatario in sede di offerta (v.DGUE) ha dichiarato che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Per quanto qui non espressamente stabilito si rimanda a quanto prescritto dall'Art. 15 del Capitolato.

Art. 8 – Altre garanzie

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto la ditta ha presentato la quietanza di pagamento della polizza di Responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO) n. 110-01580290-30018 emessa da HDI Global SE – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9 - Risoluzione del Contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

In particolare, l'Istituto potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co.3 del D.Lgs. 50/2016;
- grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali prestazioni adempiere e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'Istituto incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'appaltatore inadempiente.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto e del Capitolato.

Art. 10 - Recesso unilaterale della Stazione Appaltante

Nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo mediante formale comunicazione, da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Inoltre, l'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale o di gara aziendale o di sostituzione di qualche apparecchiatura, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà alla Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

Qualora l'Istituto procedesse alla dismissione dell'acceleratore CLINAC UNIQUE, la quota parte relativa alla manutenzione dello stesso, si intenderà non più dovuta all'Appaltatore, senza che questi possa far valere diritto alla risoluzione del contratto. All'Appaltatore verrà dato preavviso di almeno un mese mediante pec.

All'Appaltatore per la manutenzione FULL RISK spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo al periodo effettivo di svolgimento, calcolato dall'inizio del contratto alla data di fine anticipata comunicata dall'Istituto, senza poter far azionare alcuna ulteriore pretesa a titolo risarcitorio, indennitario o anche di rimborso spese.

Art. 11 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive delle informative antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive delle informative antimafia di cui all'art. 84 D.Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

La mancata comunicazione, da parte dell'Appaltatore, dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 12 – Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Tel. 041/2403911 - Fax 041/2403940.

Art. 13 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, compresa in particolare l'imposta di bollo, il cui pagamento rimane pertanto a carico del Fornitore, in capo al quale grava la responsabilità dell'assolvimento di tale imposta.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti ed alle leggi speciali applicabili all'appalto in oggetto.

Art. 15 - Privacy

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" – riguardano il trattamento dei dati

personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

La Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Laddove ne ricorrano i presupposti, l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Il presente atto, si compone di n. 7 facciate, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Il Direttore UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica

Dott.ssa Maria Zanandrea

Varian Medical Systems Italia S.p.a.

Il Legale Rappresentante

Ing. Roberto Biscaldi

Art. 19 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: **Art. 5** Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore; **Art. 9** Risoluzione del Contratto; **Art. 10** Recesso unilaterale della Stazione Appaltante; **Art. 11** Protocollo di legalità; **Art. 12** Foro competente.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Il Direttore UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica

Dott.ssa Maria Zanandrea

Varian medical Systems Italia S.p.a.

Il Legale Rappresentante

Ing. Roberto Biscaldi